

**Avvertenze:** la presente legge, pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 37 del 4 settembre 1976, è stata abrogata dall'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 21: "Riordino normativo ed abrogazione espressa di leggi tacitamente abrogate o prive di efficacia" vedi l'allegato sub b), n. 57) della medesima legge.

**Legge Regionale 1 settembre 1976, n. 17.**

**«Modifica alla legge regionale 9 novembre 1974, n. 64, concernente: "Istituzione del titolo di maestro artigiano e dell'albo dei maestri artigiani della Campania"»**

Il Consiglio Regionale  
ha approvato  
Il Commissario del Governo  
ha apposto il visto  
Il Presidente della Giunta Regionale  
Promulga

la seguente legge:

Articolo 1

I due Maestri artigiani, di cui alla lettera d) del 2° comma dell'art. 3 della legge regionale 9 novembre 1974, n. 64, concernente la «Istituzione del titolo di Maestro Artigiano e dell'Albo dei Maestri Artigiani della Campania» sono sostituiti provvisoriamente, in seno alla costituenda commissione per l'espletamento dei primi esami, da due esperti scelti tra gli insegnanti pratici, del settore, degli Istituti o Centri di formazione professionale, designati dall'Assessore competente e da quattro esperti designati dalle organizzazioni sindacali della categoria.

Articolo 2

Successivamente al concreto conferimento dei primi titoli di «Maestro Artigiano» dei diversi settori, deve procedersi alla definitiva costituzione della commissione, così come prevista dal 2° comma dell'articolo 3 lettere a), b), c), d), e) della legge regionale 9 novembre 1974 n. 64, concernente la «Istituzione del titolo di Maestro Artigiano e dell'Albo dei Maestri Artigiani della Campania».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Napoli, 1 settembre 1976

Russo